

Allegato B1

CONVENZIONE GENERALE

Premesso che

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità 2019/2021, il CCNL Area delle Funzioni Locali del 16.07.2024, il CCNL Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ed il CCNL integrativo del Comparto Sanità per il triennio 2019/2021 disciplinano l'istituto del patrocinio legale, disponendo che l'Istituto - nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio – assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso;

- è intenzione dell'Istituto mettere a disposizione dei dipendenti una rosa di legali nell'ambito della quale essi possano liberamente optare per il professionista cui conferire l'incarico difensivo in attuazione delle disposizioni contrattuali;

- a tal fine l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS ha indetto avviso pubblico per la formazione di elenchi di avvocati da incaricare per la difesa dei dipendenti nei giudizi civili ai sensi dei CCNL citati;

- la sottoscrizione della presente convenzione è condizione necessaria per l'effettivo inserimento nella lista dei fiduciari e per il successivo conferimento di incarichi professionali;

- la presente convenzione vincola le parti, in caso di conferimento di incarico, al rispetto delle condizioni sotto indicate, non costituendo tuttavia, in capo all'Istituto alcun obbligo, e in capo al Legale alcun diritto, in ordine al conferimento dell'incarico stesso che dipenderà dalla scelta del dipendente e dalla sussistenza dei presupposti fissati dai CCNNLL;

- la presente convenzione è stipulata a favore dei dipendenti dell'Istituto nel caso in cui siano sottoposti a procedimento civile o penale, con assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Istituto;

- resta salvo il diritto del dipendente di avvalersi di un difensore di fiducia (extra elenco) ai sensi dell'art. 56 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità 2019/2021, l'art. 24 CCNL Area delle Funzioni Locali del 16.07.2024, l'art. 88 del CCNL integrativo del Comparto Sanità per il triennio 2019/2021 alle condizioni ivi previste.

Le premesse costituiscono parte integrante della convenzione generale.

Art. 1 – Oggetto

Il presente documento disciplina le condizioni generali relative all'affidamento di incarichi professionali di difesa in giudizio dei dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

L'individuazione dei professionisti all'interno dell'elenco risultante dall'Avviso e approvato dall'Istituto, avverrà sulla base della libera scelta del dipendente coinvolto personalmente, in accordo con l'Istituto.

Art. 2 – Natura dell'incarico

Gli incarichi di cui alla presente convenzione costituiscono prestazioni di opera professionale ai sensi dell'art. 2229 e ss. del codice civile.

Art. 3 – Accettazione dell'incarico e modalità di espletamento

L'avvocato incaricato si impegna ad accettare gli incarichi che gli saranno conferiti (salvo impedimento legittimo) e a svolgere l'attività nel rispetto delle norme di legge e delle norme deontologiche stabilite dall'Ordine professionale di appartenenza, con particolare riguardo all'osservanza dei doveri di lealtà, correttezza, diligenza, segretezza e riservatezza.

Nell'ambito dell'esercizio dell'incarico, il professionista dovrà confrontarsi regolarmente con l'Ufficio Legale dell'Istituto e, anche ai fini di concordare e/o coordinare eventuali linee difensive, dovrà riferire puntualmente ogni fase del procedimento e trasmettere tempestivamente tutti gli atti di causa, con costante aggiornamento sullo stato del procedimento.

Il professionista si impegna a svolgere il mandato personalmente e nel rispetto del codice deontologico forense senza alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica-organizzativa e garantisce la propria personale reperibilità, sia per il dipendente che per l'Istituto, tramite messa a disposizione di idoneo recapito.

Nel caso di conflitto di interessi, che dovessero sorgere nel corso del procedimento, il professionista dovrà prontamente dichiarare tale situazione e astenersi dal proseguire nelle attività di assistenza e difesa.

Art. 4 – Conferimento di incarichi di consulenza

Qualora nel corso del procedimento emerga la necessità di procedere alla nomina di consulenti di parte, il professionista si impegna ad informare immediatamente, oltre al dipendente patrocinato, anche l'Istituto.

La scelta del consulente esterno deve essere condivisa e previamente autorizzata dalla Direzione dell'Istituto, anche ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al consulente.

Al di fuori dei casi sopra descritti le nomine di consulenti saranno con oneri a carico del dipendente ed il legale si impegna ad informare il dipendente in merito alla disciplina di cui sopra.

Art. 5 – Determinazione del compenso

Quale corrispettivo dell'attività professionale svolta il professionista avrà diritto ad un compenso calcolato sulla base dei valori tabellari medi di cui al DM 55 del 10.3.2014 e s.s.i.i.m.m., e secondo i criteri del regolamento ministeriale stesso.

Il compenso dovrà essere dettagliato in un preventivo che verrà inviato all'Istituto al momento del conferimento dell'incarico, redatto ed articolato secondo le voci del citato D.M. (art.12).

Il compenso sarà liquidato al professionista in esito alla vertenza e comprenderà anche il rimborso delle spese vive, sostenute e giustificate, in relazione all'esecuzione dell'incarico se ed in quanto analiticamente documentate e debitamente motivate.

Art.6 – Modalità di corresponsione del compenso

Il Professionista potrà chiedere anticipi di somme quale fondo spese, in misura non superiore al 25% del preventivo di cui all'art. 6, mediante l'emissione di una fattura elettronica a titolo di acconto soggetta ad IVA, cassa di previdenza e ritenuta d'acconto.

Il Professionista provvederà all'invio della fattura elettronica entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione scritta della nota pro-forma progetto di fattura da parte dell'Istituto.

L'Istituto si impegna a provvedere alla liquidazione entro i successivi 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Come già indicato per il preventivo, anche il progetto di fattura e la fattura elettronica dovranno contenere un'analitica descrizione delle attività svolte in esecuzione dell'incarico con indicazione, per ciascuna voce, degli onorari e dei diritti applicati, nonché delle spese sostenute (art.5).

Art. 7 – Cancellazione dall'Elenco

In caso di condotte del Legale in violazione degli impegni assunti con il presente accordo, il nominativo verrà cancellato dall'Elenco.

La cancellazione può avvenire inoltre su semplice richiesta del legale al completamento degli incarichi in corso.

Art.8 – Trattamento dati personali

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della Convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione

della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione della Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali per l'esecuzione della presente Convenzione riferiti ai dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, quest'ultimo e il professionista convengono di essere ciascuno Titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: il professionista mette a disposizione la propria informativa, mentre l'Istituto rilascia la propria informativa direttamente agli interessati.

Per accettazione: _____

Luogo e data _____